



# Comune di Bozzolo

**UFFICIO COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Tel. 0376 / 910824 e-mail: [ufficiocommerto@comune.bozzolo.mn.it](mailto:ufficiocommerto@comune.bozzolo.mn.it)

## **REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SAGRE**

ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1 della L.R. 6/2010

Approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 17/12/2016

# INDICE

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Norme di riferimento
- Art. 2 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 3 – Definizione di Sagra
- Art. 4 – Definizione di calendario regionale delle fiere e delle sagre
- Art. 5 – Altre manifestazioni
- Art. 6 – Soggetti organizzatori

## **TITOLO II – SVOLGIMENTO DELLE SAGRE**

- Art. 7 – Misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale
- Art. 8 – Requisiti delle aree
- Art. 9 – Durata e orario delle sagre
- Art. 10 – Programmazione annuale
- Art. 11 – Modifica del calendario delle fiere e delle sagre
- Art. 12 – Modalità di svolgimento delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 13 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 14 – Sanzioni
- Art. 15 – Vigilanza e controllo
- Art. 16 – Rinvio
- Art. 17 – Entrata in vigore

# **TITOLO I**

## **Disposizioni generali**

### **Art.1**

#### **Norme di riferimento**

- Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" c.d. "Direttiva Bolkestein"
- Art. 19 Legge n. 241/1990, modificato con art. 49 – comma 4 bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.
- T.U.L.P.S. 18/06/1931 n. 773 e ss.mm.ii.
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e ss.mm.ii.
- D.c.r. 3 marzo 2015 n. X/643 "Risoluzione concernente la somministrazione temporanea in occasione di sagre e fiere"
- Legge Regionale 29 aprile 2016 n. 10 "Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n.6"
- D.G.R. n. X/5519 del 2 agosto 2016 "Linee Guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1 della L.R. 6/2010 (a seguito di parere della commissione consiliare)

### **Art.2**

#### **Oggetto e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento comunale reca la disciplina per lo svolgimento delle "sagre" nel Comune di Bozzolo, in attuazione delle prescrizioni contenute dell'art. 18-ter della Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6, nonché delle Linee Guida di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 2 agosto 2016, n.X/5519; disciplina inoltre le modalità di inserimento di tali manifestazioni, nel calendario regionale delle fiere e delle sagre..,
2. Il presente regolamento si applica, altresì, alle fiere di cui all'art.16, comma 2, lettera f) della L.R. 6/2010, limitatamente al loro inserimento nel predetto calendario regionale.

### **Art.3**

#### **Definizione di Sagra (art. 16 – comma 2 – lett. g – L.R. 6/2010)**

1. Si definisce "sagra" ogni manifestazione comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, che si svolga su area pubblica o area privata di cui il comune abbia la disponibilità.
2. Rientrano nella definizione di "sagra", purché ne abbiano i requisiti, le manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, gli eventi locali straordinari, le manifestazioni sportive ecc.

### **Art. 4**

#### **Definizione di Calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16 – comma 2 – lett. h)**

1. Si definisce Calendario regionale delle fiere e delle sagre, l'elenco pubblicato da ciascun comune su apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia, avente lo scopo di consentire il monitoraggio e la conoscenza delle fiere e delle sagre su tutto il territorio lombardo.

### **Art.5**

#### **Altre manifestazioni**

1. Le manifestazioni con somministrazione temporanea di alimenti e bevande in via esclusiva, pertanto non qualificabili come "sagre", qualora giustificate da eventi straordinari quali la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, enogastronomico e associazionistico, sono autorizzabili ai sensi dell'art. 72 della Legge Regionale n.6/2010 e previo parere della Commissione.
2. Le manifestazioni di cui al comma 1, effettuate in assenza di eventi straordinari, non risultano assentibili ai sensi del predetto art. 72; in tal caso si configurerebbe quell'attività commerciale propria di un pubblico esercizio.
3. Le manifestazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non assumono la qualifica di "sagra".

**Art. 6**  
**Soggetti organizzatori**

1. Le manifestazioni temporanee di cui al precedente art. 3 possono essere organizzate da:
  - a. Amministrazione comunale;
  - b. Proloco, enti/associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, purché iscritte nell'apposito registro comunale delle associazioni;
  - c. Enti e le associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
  - d. Partiti politici;
  - e. Organismi religiosi;
  - f. Associazioni sindacali;
  - g. Imprese;

**Titolo II**  
**Svolgimento delle sagre**

**Art. 7**  
**Misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale**

1. Gli organizzatori delle "sagre" devono presentare istanza al comune di Bozzolo entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Nel caso in cui la sagra si svolga sul territorio di più comuni, gli organizzatori dovranno presentare l'istanza al comune che farà da capofila per l'espletamento delle pratiche.
3. In caso di sovrapposizione di due o più sagre negli stessi giorni, il comune accoglierà le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
  1. Sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e/o somministrati dovranno provenire dall' Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia,
  2. Forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità ecc.)
  3. Anni di svolgimento della sagra;
  4. Grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
  5. Ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

**Art. 8**  
**Requisiti delle aree**

1. L'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
  1. Servizi igienici in numero adeguato rispetto ai visitatori, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza;
  2. Apposite aree destinate a parcheggi anche provvisori;
  3. Parcheggi riservati a disabili, con percorso accessibile quale collegamento alla aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee purché opportunamente segnalate.

**Art. 9**  
**Durata e orario delle sagre**

1. La durata massima di una sagra non potrà essere superiore a 3 (tre) giorni consecutivi.

**Art. 10**  
**Programmazione annuale**

1. Al fine di consentire il monitoraggio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul territorio comunale, prima del loro inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, i soggetti organizzatori delle varie manifestazioni, dovranno depositare, entro il 31 ottobre di ogni anno, le istanze relative alle manifestazioni che intendono

organizzare durante l'anno successivo. In sede di prima applicazione la programmazione va effettuata entro il 31 marzo.

2. Le istanze, indirizzate all'Ufficio Attività produttive del Comune di Bozzolo, dovranno contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione da presentare almeno 60 giorni prima della manifestazione:
  - a. Dati della completi dell'associazione o dell'impresa;
  - b. Dati anagrafici completi del sottoscrittore;
  - c. Denominazione dell'iniziativa;
  - d. Luogo e data e orari di svolgimento;
  - e. Programma di massima dell'iniziativa;
  - f. Relazione che illustri le finalità dell'evento;
  - g. Planimetria dei luoghi interessati dalla manifestazione con indicazione di:
    - i. Aree destinate a parcheggi, anche provvisori;
    - ii. Aree destinate a parcheggi per disabili e relativi percorsi accessibili in sicurezza;
    - iii. Adeguato numero di servizi igienici compresi quelli destinati a soggetti disabili, raggiungibili in autonomia e sicurezza;
    - iv. Segnalazione di eventuale vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
3. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non autorizzerà, nei medesimi giorni, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.
4. Il Comune, in sede di approvazione del calendario annuale, nel quale dovranno essere inserite anche le sagre organizzate dal comune stesso, verificherà che le varie sagre non siano in successione di continuità le une con le altre, ma che vi siano opportuni periodi di sospensione nei quali non siano previste sagre o feste in tutto il territorio comunale.
5. Il Comune, sulla base delle istanze pervenute, vista la propria programmazione e sentito il parere della commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, provvede alla redazione ed approvazione dell'elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.
6. L'elenco annuale è caricato a cura del comune, entro il 15 dicembre di ogni anno, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
7. Ai sensi dell'art. 18 bis, comma 1 della L.R. 6/2010, la Giunta Regionale curerà la pubblicazione del calendario regionale che conterrà, per ogni sagra, le seguenti informazioni:
  - a. Dati dell'organizzatore;
  - b. Denominazione, luogo, data e orari di svolgimento dell'evento;
  - c. Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e recapiti degli organizzatori;
  - d. Programma di massima della sagra;
  - e. Eventuale segnalazione di vendita e/o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

#### **Art. 11**

##### **Modifica del calendario delle fiere e delle sagre**

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal comune, sentito il parere la commissione di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010.
2. Gli organizzatori che intendono modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 60 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

#### **Art. 12**

##### **Modalità di svolgimento delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma temporanea in occasione di "sagre", purché non collegate ad attività di intrattenimento soggette a Licenza di Pubblica Sicurezza, possono essere effettuate mediante la presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti morali di cui all'art. 65 della L.R. 6/2010.
2. Dovrà essere garantito il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, fiscale, di sicurezza e tutela dei consumatori, dei lavoratori e dei fruitori della manifestazione.
3. Qualora nell'ambito della "sagra" siano presenti attività di intrattenimento per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione, le relative istanze dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell'evento.

**Art. 13**  
**Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti**

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su altra area adiacente la sagra.
2. Il comune può altresì prevedere che il 10% della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli operatori del commercio su aree pubbliche che normalmente esercitano sul territorio comunale. L'utilizzo da parte del comune, di una superficie superiore al 10%, potrà essere assentito previo accordo tra il comune stesso e gli organizzatori della sagra.
3. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, questa tornerà a disposizione degli organizzatori della sagra.

**Art. 14**  
**Sanzioni**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 18 ter commi 2-4 della Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere*", ovvero:
  - Sanzione pecuniaria che va da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 3.000,00 euro;
  - In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra;
  - In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.
2. Nel caso di variazione alle sanzioni suddette, dettate da eventuali aggiornamenti alla normativa in materia successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, si applicheranno le nuove sanzioni;
3. Sono fatte salve le sanzioni previste per specifiche responsabilità penali derivanti da violazioni di altre norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

**Art. 15**  
**Vigilanza e controllo**

1. Le attività di vigilanza e controllo sono di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale.
2. I proventi delle sanzioni irrogate sono introitati dal Comune di Bozzolo

**Art. 16**  
**Rinvio**

1. L'inclusione nel calendario regionale delle fiere e delle sagre non esonera gli organizzatori dall'adempimento degli specifici obblighi derivanti dal tipo di attività che intendono svolgere, in particolare, in materia di notifica igienico-sanitaria, di pubblici spettacoli, di emissioni sonore, di smaltimento rifiuti, limiti e divieti di somministrazione di bevande alcoliche.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle specifiche normative comunitarie, nazionali e regionali nonché ai regolamenti comunali vigenti.

**Art. 17**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo a quello in cui sarà divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cesserà l'efficacia di tutte le disposizioni regolamentari eventualmente deliberate per la stessa materia.